

PATTO DI ACCREDITAMENTO

PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI:

**Comunità Educativa
Comunità Familiare
Alloggi per l'autonomia**

In riferimento alla legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", alla D.G.R. VII/20943 del 16/2/2005 "Definizione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili", alla Circolare Regione Lombardia n. 18 del 14.06.2007 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accREDITAMENTO delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005, alla L.R. 3 del 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona", alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008", alla D.G.R. n. XI/2857 del 18 Febbraio 2020 "Evoluzione della rete di unità d'offerta per minori in difficoltà", al Piano di Zona del Distretto CreMasco;

Comunità Sociale CreMasca a.s.c., di seguito Comunità Sociale, rappresentata dal Direttore **DAVIDE VIGHI** nato a MILANO il 15/09/1973 e domiciliato in CREMA presso la sede dell'Azienda in via Goldaniga, 11 – P.I. 01397660190;

e

l'ente accreditato....., con sede in Via.....di seguito Ente Accreditato, rappresentato da nato a P.I.....;

Premesso che

- i. L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona affida a Comunità Sociale l'esercizio delle funzioni inerenti l'accREDITAMENTO;
- ii. Il Piano Operativo 2011, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 28.04.2011, prevede l'accREDITAMENTO di ulteriori servizi, compresi i servizi di accoglienza residenziale per minori;
- iii. Comunità Sociale ha provveduto, a pubblicizzare la procedura di accREDITAMENTO, comprensiva di:
 - Avviso Pubblico;
 - Allegato A – Linee guida per l'accREDITAMENTO;
 - Allegato B – Disciplinare della procedura di accREDITAMENTO;
 - Allegato C – Fac-simile di domanda di partecipazione;
 - Allegato D – Fac-simile progetto tecnico;
 - Allegato E – Patto Servizi di accoglienza residenziale per minori;
- iv. la commissione di valutazione, prevista dal suddetto Allegato B, ha verificato che l'Ente Accreditato ha presentato tutta la documentazione richiesta in cui dichiara di possedere tutti i requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente patto, e che l'Ente Accreditato risulta quindi iscritto all'Albo degli enti accREDITATI,
- v. l'ente accreditato ha stipulato idonea polizza di assicurazione in conformità a quanto previsto nelle suddette "Linee guida per l'accREDITAMENTO".

- vi. l'ente accreditato ha la sede dell'unità d'offerta oggetto di accreditamento denominata _____ presso il Comune di _____ via _____

concordano quanto segue

ART. 1 PREMESSE

- I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente patto.

ART. 2 REQUISITI ACCREDITAMENTO

- I. L'Ente Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti dalle suddette "*Linee guida per l'accreditamento*", nonché le caratteristiche organizzative descritte nell'elaborato progettuale presentato in sede di accreditamento e a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.
- II. Comunità Sociale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni.
- III. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 3 OGGETTO

- I. Oggetto del presente Patto di accreditamento sono i servizi di accoglienza residenziale per minori, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, in conformità a quanto previsto dalle suddette "*Linee guida per l'accreditamento*".
- II. I destinatari di tali interventi sono minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione; minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine; mamme con bambini in situazione di grave disagio; giovani in prosieguo amministrativo.
- III. I servizi sono riservati ai minori residenti nei 48 Comuni dell'ambito territoriale cremasco.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE

L'Ente Accreditato al primo livello si impegna a:

- I. Rilevare la soddisfazione dell'utenza e la qualità del servizio erogato;
- II. Garantire il rispetto delle scadenze su eventuali debiti informativi richiesti da Regione e Comuni;
- III. Garantire nel fascicolo personale la presenza del piano delle verifiche periodiche da effettuare;

- IV. Garantire la presenza di un documento che descriva tempi e modalità del coinvolgimento degli enti inviati;

L'Ente Accreditato al primo livello per l'unità d'offerta **Comunità Educativa**, si impegna inoltre a:

- V. Mantenere il rapporto operatore/bambino compreso tra 1:5 e 1:3 nelle ore diurne di presenza dei minori in struttura e nelle ore serali e notturne garantire la reperibilità di un 2° operatore;
- VI. Garantire la presenza di un piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia;
- VII. Per le strutture di pronto intervento: garantire la presenza di un documento in cui venga dichiarato il n. max di giorni di permanenza.

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

L'Ente Accreditato al secondo livello, oltre a quanto sopra esplicitato per gli enti accreditati al primo livello, si impegna a:

- VIII. Garantire il modello organizzativo e gestionale, così come descritto nell'elaborato progettuale, in particolar modo per quanto riguarda le procedure di presa in carico, monitoraggio e dimissione dal servizio;
- IX. Garantire l'utilizzo di strumenti e modelli predefiniti, così come descritto nell'elaborato progettuale, in particolar modo per quanto riguarda la gestione della rilevazione dei bisogni, la valorizzazione delle risorse familiari, relazionali e sociali, e l'integrazione con tutte le componenti della rete dei servizi;
- X. Garantire la stesura e l'aggiornamento periodico, per ogni minore, del progetto educativo individualizzato da conservarsi nel fascicolo personale, così come descritto nell'elaborato progettuale;
- XI. Garantire il rispetto dei tempi e delle modalità indicate da Comunità Sociale Cremasca per l'inoltro dei dati economici inerenti il servizio accreditato: preventivo, pre-consuntivo e consuntivo;
- XII. Rilevare la soddisfazione e la qualità del servizio erogato sia verso l'utenza che verso il proprio personale;
- XIII. Garantire la presenza di una precisa procedura per la gestione dei reclami e dei disservizi;
- XIV. Garantire l'accesso gratuito alle offerte integrative, così come descritte nell'elaborato progettuale;

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 5 GESTIONE DEL PERSONALE

L'Ente Accreditato al primo livello si impegna a:

- I. garantire al coordinatore e al personale attività di formazione secondo un piano annuale concordato che preveda almeno 20 ore di formazione/aggiornamento per gli addetti con funzioni educative;
- II. impiegare personale in possesso alternativamente di:
 - ♦ diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale e:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo
 - ♦ diploma professionale/istruzione di grado superiore e:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.
 - comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo

L'Ente Accreditato al primo livello per l'unità d'offerta **Comunità Educativa** e per l'unità d'offerta **Alloggi per l'autonomia** si impegna inoltre a:

- III. garantire al coordinatore la partecipazione a iniziative di formazione per un totale di ore annue comprese tra 50 e 100;

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

L'Ente Accreditato al secondo livello si impegna a:

- IV. garantire la presenza presso la sede dell'unità d'offerta del curriculum vitae del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel formato europeo, aggiornato e sottoscritto; l'esperienza maturata, anche non continuativa, indicata nel curriculum deve essere coerente con il profilo contrattuale;
- V. garantire la presenza presso la sede dell'unità d'offerta delle certificazioni attestanti la frequenza a corsi di formazione del personale educativo e del coordinatore non inferiori alla durata indicata nella dgr 20943/2005;
- VI. garantire le modalità di selezione, inserimento e sostituzione di personale così come descritto nell'elaborato progettuale;
- VII. garantire la presenza di un piano di supervisione per gli operatori con funzioni educative;
- VIII. garantire la condivisione con l'Ufficio di Piano di un piano annuale di reclutamento e formazione del personale volontario per l'impiego nel servizio, e garantire la presenza del documento che definisca le modalità e i tempi di presenza del volontariato in struttura;
- IX. garantire la presenza di un piano di formazione dei volontari e di idonea documentazione che attesti gli interventi di tutoraggio rivolti ai volontari e il loro livello di partecipazione;
- X. garantire gli interventi mirati alla sicurezza sul lavoro, così come descritti nell'elaborato progettuale;
- XI. garantire la compilazione e il costante aggiornamento della scheda on-line (per le strutture ubicate in Regione Lombardia) di rilevazione delle presenze dei minori sulla piattaforma informatizzata regionale;
- XII. garantire la presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi a livello nazionale (in forma scritta sottoscritto dalle parti).

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 6

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

- I. L'ente accreditato s'impegna ad assolvere ai debiti informativi richiesti dal Comune di residenza e da Comunità Sociale Cremasca, anche attraverso l'utilizzo della cartella sociale informatizzata.

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 7

MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA'

- I. L'ente accreditato s'impegna ad elaborare annualmente una relazione sul grado di soddisfazione degli utenti, degli operatori e degli Enti invianti e a trasmetterla a Comunità Sociale Cremasca nonché ai soggetti interessati;
- II. L'Ente Accreditato può essere soggetto a controlli da parte di Comunità Sociale in merito al permanere dei requisiti di accreditamento;

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 8

RISOLUZIONE DEL PATTO

- I. Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate all'art. 12 nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art. 1453 e ss. del Codice Civile.
- II. Comunità Sociale, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Ente Accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

ART. 9

RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- I. L'Ente Accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori.

- II. L'Ente Accreditato applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente.

ART. 10 SUBAPPALTO

- I. Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente patto, la cessione del patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente patto.

ART. 11 DURATA

- I. Il presente patto di accreditamento ha validità fino al 30 Giugno 2024 e ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, sulla data di validità della rinuncia.
- II. Detta rinuncia comporta l'automatica cancellazione dall'Albo degli Enti Accreditati.
- III. Il patto potrà essere rinnovato, alla scadenza, previa verifica da parte di Comunità Sociale della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di accreditamento.
- IV. Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

ART. 12 PENALITA'

- I. L'Ente Accreditato può incorrere nella segnalazione ai servizi sociali del Comune di residenza del soggetto in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (commi da I a IV , VI, VII e da VIII a XIV), art. 5 (commi dal IV al XII), art.6 (comma I), art.7 (commi I).
- II. L'Ente Accreditato può incorrere nella sospensione dall'Albo Territoriale degli Enti Accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (da comma I a comma VII e da VIII a XIV), art. 5 (commi I –III e da comma IV a comma XII), art.6 (comma I).
- III. L'Ente Accreditato può incorrere nella risoluzione del presente Patto e nella relativa esclusione dell'Albo Territoriale degli enti accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (comma V), art. 5 (commi II), art 9 (comma II) e art. 10 (comma I).
- IV. L'eventuale inadempienza sarà contestata per iscritto all'ente accreditato e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 7 giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
- V. Comunità Sociale, valutate la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall'ente accreditato, potrà graduare la penalità da applicare come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
- VI. Comunità Sociale non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza non sussiste.
- VII. Potrà inoltre stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempienza – seppur accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per Comunità Sociale o, sentiti i Servizi Sociali, per il Comune di residenza, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta.

ART. 13
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

- I. L'Ente Accreditato è responsabile di tutti gli impegni del presente Patto anche per in qualità di capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea tra le Imprese, ai sensi dell'art. 37 commi 14-15-16 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche.

ART. 14
CONTROVERSIE

- I. Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di Crema.

ART. 15
TUTELA DATI PERSONALI

- I. I dati personali verranno esclusivamente per la seguente finalità: gestione dei servizi di accoglienza residenziale per minori, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia.
- II. Il trattamento dei dati da parte delle parti avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
- III. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per Comunità Sociale Cremasca a.s.c. è il Direttore Generale, dott. Davide Vighi.
- IV. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per l'Ente Accreditato _____ è il legale rappresentante _____
- V. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) di Comunità Sociale Cremasca a s.c. ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 16
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- I. L'ente accreditato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

- I. L'ente accreditato dichiara di conoscere e rispettare il Codice Etico approvato da Comunità Sociale Cremasca e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) in vigore.

- II. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e o eventualmente risolto.
- III. In tali casi, l'ente accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare a Comunità Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema, li

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DAVIDE VIGHI

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE